



ARPAT - Area Vasta Sud – Dipartimento di Grosseto

Via Fiume n. 35/37 – 58100 Grosseto

N. Prot *Vedi segnatura informatica* cl. GR. 01.25.12/282.3 del 26/02/21 a mezzo: **PEC**

Direzione Gestione del Territorio
Servizio Pianificazione Urbanistica
Comune di Grosseto
c.a Arch Elena Fredianelli .

Oggetto: richiesta di parere sullo smaltimento delle acque reflue provenienti da insediamenti abitativi previsti all'interno del Piano attuativo di cui alla scheda normativa TR_16A - Via Alberto Sordi, Casalone del Regolamento urbanistico, approvata con D.C.C. n. 121 del 2019

In riferimento a quanto in oggetto, vista la documentazione presentata, si osserva quanto segue.

Il riutilizzo delle acque reflue prodotte dal trattamento di scarichi domestici, urbano e industriali è regolato dal DM 185/2003.

Tale Decreto indica:

- la necessità di riqualificazione dell'acqua reflua, mediante adeguato trattamento depurativo, al fine di renderla adatta alla distribuzione per specifici riutilizzi.
- Le caratteristiche dell'impianto di recupero che deve avere strutture destinate al trattamento depurativo.
- La presenza di una rete di distribuzione.
- I limiti analitici delle acque destinate al riutilizzo.
- Le destinazioni d'uso ammissibili delle acque reflue recuperate .

Tra le destinazioni d'uso ammissibili delle acque reflue recuperate, si osserva che è possibile l'irrigazione di aree destinate al verde o ad attività ricreative sportive ma in funzione della qualità delle acque reflue recuperate.

Le acque reflue recuperate, destinate al riutilizzo irriguo o civile, infatti devono possedere, all'uscita dell'impianto di recupero, requisiti di qualità chimico-fisici e microbiologici almeno pari a quelli riportati nella tabella del DM 185/2003.

Dall'esame dei valori dei limiti tabellari si osserva che tali concentrazioni non sono raggiungibili da semplici depuratori domestici ma necessitano impianti strutturati e gestiti, soprattutto per i parametri microbiologici come E coli (limite 100 UFC/100ml) e Salmonella (limite assente) .

Per quanto sopra si ritiene che il riutilizzo delle acque reflue prodotte da impianti di depurazione di scarichi domestici non siano idonee all'utilizzi previsti dal DM 1825/2003, a meno che siano presentate analisi che dimostrino la conformità analitica alla tabella allegata al decreto sopra citato.

Il Responsabile Settore Supporto Tecnico
Dott. Fabio Anedda (*)

(*) Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993